



N° PAP-02854-2025

*Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 08/07/2025 al 23/07/2025*

*L'incaricato della pubblicazione
LUCA ARUTA*

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

ORGANI ISTITUZIONALI

Ordinanza Sindacale N°: 236/2025

Sindaco: Prof. ANTONIO PANNONE

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per motivi di igiene e sanità pubblica- Disp. in materia di attività lavorative nei settori agricolo, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole

Ordinanza contingibile ed urgente per motivi di igiene e sanità pubblica- Disp. in materia di attività lavorative nei settori agricolo, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole

IL SINDACO

VISTA

- l'ordinanza n.1 del 18 giugno 2025 a firma del Presidente della Giunta Regionale della Campania ad oggetto: "Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizione in materia di attività lavorative nei settori agricolo, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole".
- la circolare n.20 Anci Prot. n. 233 del 03.07.2025

CONSIDERATO che

- il lavoro nei campi e nei cantieri è svolto essenzialmente all'aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura, specialmente nella presente stagione estiva che vede la Campania interessata da una eccezionale ondata di caldo;
- l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore con esiti anche gravi

RITENUTO:

- necessario assicurare la tutela della salute dei lavoratori dei settori agricolo, edile ed affini la cui attività si svolge all'esterno, in condizioni di prolungata esposizione ai raggi solari, anche in orari di particolare stress termico e climatico, adottando misure idonee a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute dei lavoratori impegnati, sul territorio campano, in attività lavorative nei settori agricolo, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole;
- di dover disporre a tal fine, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2025 - salvi successivi provvedimenti - il divieto, su tutto il territorio comunale di lavoro nei settori agricolo, edile ed affini, in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12,30 alle ore 16,00, nei giorni in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00 segnala un livello di rischio "ALTO", fatto salvo l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, dell'adozione

di ogni misura organizzativa idonea e necessaria a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali;

RILEVATA, pertanto,

- la necessità di un intervento volto a disciplinare e risolvere la problematica in esame al fine di ridurre i rischi per la salute del personale del settore impegnato nelle operazioni varie nei campi, in particolare in quelle di raccolta di prodotti tipici stagionali;
- la necessità di agire al fine di salvaguardare la salute pubblica e tutelare l'igiene pubblica;

VISTI:

- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000;
- lo Statuto Comunale - l'art.7 bis, comma 1 bis del D.Lgs.267/200;
- l'art.650 del codice penale;

ORDINA

con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2025, salvi successivi provvedimenti, con riferimento al territorio comunale:

1. **E' FATTO** divieto di lavoro nei settori agricoli, edili ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet <http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnala un livello di rischio "ALTO";
2. fermo quanto sopra, con riferimento alle attività svolte dai concessionari di pubblico servizio o connesse a ragioni di pubblica utilità, i datori di lavoro adottano idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali.
3. L'inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Afragola e che la stessa sia trasmessa a:

- Prefettura di Napoli U.T.G. di Governo indirizzo
pec: protocollo.prefna@pec.interno.it ;
- Commissariato di Polizia di Stato Città di Afragola all'indirizzo
pec: dipps151.5200@pecps.poliziadistato.it;
- Comando Polizia Locale Città di Afragola all'indirizzo
pec: settorepoliziamunicipale@pec.comune.afragola.na.it;
- Stazione dei Carabinieri di Afragola all'indirizzo
pec: tna27139@pec.carabinieri.it ;
- Guardia di Finanza di Frattamaggiore all'indirizzo
pec: na1830000p@pec.gdf.it ;
- all'Ufficio Comunicazione del Comune di Afragola, per la divulgazione dell'ordinanza.

Gli organi di polizia sono tenuti all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente Ordinanza.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza è punita in base all'articolo 650 del codice penale.

il Responsabile del procedimento è il dott. Antonio Amore Comando Polizia Locale Afragola

INFORMA

che chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

ricorso gerarchico al Prefetto di Napoli, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente

Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

IL SINDACO
(PROF. Antonio PANNONE)